



Raggruppamento Carabinieri Biodiversità

Reparto Biodiversità di Cosenza

CRITERI PER L'UTILIZZO DEI PASCOLI GESTITI DAL
REPARTO CARABINIERI TUTELA BIODIVERSITÀ DI COSENZA
REGOLAMENTO D'USO

Cosenza li 07.02.2019

IL COMANDANTE
(Ten. Col. Gaetano Gorpia)

GORPIA Dr. Gaetano



Reparto Carabinieri Biodiversita' di Cosenza



REGOLAMENTO D'USO PROVVISORIO PER IL GODIMENTO IN NATURA DEI PASCOLI SUI TERRENI APPARTENENTI AL DEMANIO DELLO STATO

Redatto e Approvato con protocollo
nr. 1557 del 21.05.2018

Art. 1) Il pascolo dovrà esercitarsi limitatamente alle particelle del Catasto terreni specificate, nel rispetto delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, fermo restando quanto specificato nel seguito, con parere favorevole della Struttura competente per la gestione vincolo idrogeologico Area Territoriale Settentrionale e/o del competente Dipartimento Regionale.

Art.2)-E' proibito introdurre al pascolo un numero di animali maggiore o di specie diversa da quelli indicati nella concessione.

Art.3)-E' vietata la sostituzione degli animali fidati con altri animali anche se della stessa specie. Mancando a questa prescrizione o a quella dell'art. 2 il fidatario pagherà all'Agenzia del Demanio una penalità corrispondente a 4 volte la fida ordinaria per ogni animale sostituito o in più.

Art.4)-E' parimenti proibito introdurre gli animali fidati nelle zone percorse dal fuoco o in località diversa da quella indicata nella concessione. Le infrazioni a queste disposizioni, oltre a far decadere la concessione, saranno punite a norma delle vigenti leggi.

Art.5)-Prima dell'immissione degli animali al pascolo, il fidatario dovrà esibire al Reparto Biodiversita' dei Carabinieri concessionario un certificato veterinario dal quale risulti che il bestiame fidato è immune da qualsiasi



Reparto Carabinieri Biodiversita' di Cosenza

malattia infettiva. Qualora si dovesse manifestare, successivamente all'immissione degli animali al pascolo, qualche malattia infettiva, il fidatario dovrà immediatamente isolare i capi infetti ed adempiere a tutte le misure di profilassi che venissero dettate, sotto pena di revoca della fida per tutto il suo bestiame e senza diritto ad alcuna restituzione delle somme pagate.

Art.6)-E' fatto obbligo al fidatario di comunicare al personale del Comando Stazione Parco o Nucleo Carabinieri tutela biodiversità dei Carabinieri, competente per territorio, il giorno e l'ora in cui intende immettere al pascolo il bestiame fidato. Gli animali, prima di essere immessi nella località concessa, dovranno essere radunati in una zona al di fuori del Demanio, affinché il personale dell'Arma possa procedere ad effettuare i dovuti controlli, in mancanza dei quali la concessione non potrà avere inizio.

Art. 7)- Tutti gli animali destinati all'alpeggio, transumanza o pascolo vagante, indipendentemente dall'età, dovranno essere identificati e registrati prima della partenza.

Art.8) – E' proibito abbandonare il bestiame o farlo custodire da minorenni. Contravvenendo alla prescrizione del presente articolo il fidatario sarà denunciato a termine di legge.

Art.9)- Il pagamento delle penalità stabilite per le trasgressioni agli articoli 2 e 3 non dà diritto al proseguimento del pascolo con gli animali contravvenuti. Qualora il contravventore intenda con essi proseguire il pascolo, occorre che detti animali siano regolarmente



Reparto Carabinieri Biodiversita' di Cosenza

fidati, previo pagamento delle penalità stabilite e del danno accertato dall'Arma dei Carabinieri, cui è riservata, in ogni caso, unitamente all'Agenzia del Demanio, la facoltà di negare la fida per detto bestiame.


Art.10) - Al momento della immissione del bestiame, il fidatario dovrà far conoscere al Reparto Biodiversita' dei Carabinieri di Cosenza la marcatura del proprio bestiame, nonché le generalità complete dei custodi ed il numero dei cani da guardia.

Art.11)- Entro 20 giorni dall'immissione al pascolo, il fidatario, ove non già esistente o non ne sia dispensato dall'Amministrazione, dovrà costruire nel lotto assegnatogli, una chiudenda rustica, cosiddetta mandriola, dove potrà essere radunato il bestiame qualora ne venga fatta richiesta da parte degli operatori per i controlli eventualmente necessari.

Art.12)- E' proibito ai pastori portare al seguito armi da fuoco e cani da caccia, nonché strumenti da taglio, corde, sacchi od altro, serventi a danneggiare le piante o ad asportare prodotti.

Art.13)- E' vietato ai custodi l'accensione del fuoco nella foresta ed in caso di incendi è obbligo del fidatario di intervenire con i suoi dipendenti per estinguerli.

Art.14) - Mancando in tutto o in parte alle prescrizioni degli artt. 11, 12, 13 e 14, il fidatario, fermo restando la potestà sanzionatoria prevista dalla legge ad opera degli organi di Stato, pagherà all'Amministrazione una penalità di euro 2,58, oltre la rifusione dei danni da liquidarsi all'Agenzia del Demanio.



Reparto Carabinieri Biodiversita' di Cosenza

Art. 15)- E' fatto assoluto divieto transitare sulle piste, all'interno del territorio del Reparto Biodiversita' dei Carabinieri di Cosenza con autoveicoli a motore di qualsiasi genere.

Il fidatario che volesse raggiungere la localita' assegnatagli per il pascolo con autoveicoli a motore, dovra' preventivamente chiedere l'autorizzazione al Reparto Biodiversita' dei Carabinieri di Cosenza, comunicando il numero di targa e il tipo di automezzo. Il Reparto Biodiversita' dei Carabinieri di Cosenza, se lo riterra' opportuno, ed in via del tutto eccezionale, rilascerà l'autorizzazione richiesta che per nessun motivo potra' essere ceduta a terzi. Tutti coloro che, alla guida di autoveicoli, verranno sorpresi a circolare sul territorio demaniale, saranno perseguiti a termine di legge.

Art.16) - Gli obblighi innanzi detti cominceranno ad avere effetto dal primo giorno in cui il bestiame sarà immesso al pascolo, ai sensi dell'art. 6, e scadranno il ³⁰~~45~~ novembre di ogni anno; per le aree al di sopra dei 1.500 m. slm tale termine è anticipato al 15 ottobre di ogni anno.

Art 17)-Il presente regolamento, redatto unicamente nei limiti dei diritti che competono al Demanio, non esime il concessionario dal munirsi di ogni altra autorizzazione o concessione prevista dalla legge e di competenza di altre amministrazioni pubbliche, tra le quali quelle deputate alla valutazione degli interessi sanitari, ambientali e paesaggistici.

Art. 18) - Per quanto non contemplato nel presente regolamento si intendono richiamate le norme vigenti per effetto di disposizioni legislative statali e regionali, anche di natura regolamentare che disciplinano l'uso dei pascoli e la loro conservazione, oltre che la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente.

Il Comandante
Gen. Col. Gaetano Cagnoli